



CODICE APPLICABILE:	<input checked="" type="checkbox"/>	ADR	<input checked="" type="checkbox"/>	RID	<input type="checkbox"/>	TRANSITORI:	<input type="checkbox"/>	NON PRESENTI
---------------------	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------

SERVIZIO E SCADENZE DELLE CISTERNE ADR/RID

OGGETTO: Aggiornamento del paragrafo 4.3.2.3.7 ADR/RID relativo al servizio ed all'utilizzo delle cisterne.

Contesto: L'utilizzazione delle cisterne stradali (e ferroviarie) è legata alle scadenze ed alle prescrizioni di utilizzo definite dai regolamenti ADR e RID; nello specifico, all'interno degli Accordi, sono definite le norme applicabili sia per i fabbricanti e per chi effettua la manutenzione delle cisterne (officine / esperti autorizzati) secondo il capitolo 6.8 ADR/RID, sia per gli utilizzatori (caricatori / speditori / trasportatori) secondo le disposizioni del capitolo 4.3 ADR/RID.

Risulta molto importante suddividere questi due aspetti fondamentali in quanto, la novità e le modifiche introdotte nell'ADR/RID 2023, vanno proprio in tal senso, cioè amplificare ed inquadrare bene i due aspetti che, a volte, vengono utilizzati in modo improprio favorendo un utilizzo non corretto delle attrezzature e delle cisterne.

SERVIZIO: le cisterne (cisterne fisse, cisterne smontabili, veicoli-batteria, container cisterna, casse mobili cisterna e CGEM) vengono impiegate dagli utilizzatori (caricatori / speditori / trasportatori) che le possono riempire, spedire e trasportare secondo le tempistiche definite al paragrafo 4.3.2.3.7 che, fino all'edizione ADR/RID 2021, prevedeva che le cisterne non possano essere "riempite e presentate al trasporto" dopo la scadenza del controllo PERIODICO previsto al 6.8.2.4.2 (controllo PERIODICO cisterne), al 6.8.3.4.6. (controllo PERIODICO cisterne per GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI) e al 6.8.3.4.12. (controllo PERIODICO per VEICOLI BATTERIA e CGEM). Tuttavia, SE RIEMPITE entro la scadenza dell'ultimo CONTROLLO PERIODICO possono essere trasportate per un periodo non superiore ad UN MESE dopo tale scadenza, o, salvo disposizioni contrarie da parte dell'Autorità Competente, per un periodo non superiore a TRE MESI dopo tale scadenza, al fine di permettere il ritorno delle merci pericolose per il corretto smaltimento o riciclaggio, indicandolo nel documento di trasporto.

SCADENZE: le cisterne sono sottoposte a CONTROLLI INIZIALI, PERIODICI e INTERMEDI secondo le disposizioni definite rispettivamente ai punti 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 ADR/RID. Le tempistiche massime entro cui devono essere effettuate le verifiche e i collaudi, sono di 3/6 anni per i controlli intermedi/periodici per le cisterne fisse o smontabili stradali (ADR), che diventano 2,5/5 anni per i container cisterna (ADR/RID) e 4/8 anni per le cisterne fisse o smontabili ferroviarie (RID). La scadenza risulta tassativa da rispettare ma, in accordo all'edizione ADR/RID 2021, per la prova intermedia, come definito al 6.8.2.4.3, si può ricorrere

APPROFONDIMENTI SULLA SEZIONE 4.3.2.3.7


Autore: Dott. Ing. Diego Baggio

alla seguente agevolazione: *"tali ispezioni intermedie possono essere eseguite entro tre mesi prima o dopo la data specificata"*.


Quest'ultima disposizione ha sempre fatto molto discutere in quanto viene sovente utilizzata in modo improprio, per poter "usufruire" di qualche ulteriore mese per la prova intermedia; trattandosi però di una disposizione inserita nel capitolo 6.8 (costruzione e prove) e non nel capitolo 4.3 (utilizzo) è CHIARAMENTE applicabile al solo collaudo della cisterna e non al suo servizio.

In realtà tale agevolazione nel collaudo, non avendo nessuna disposizione palesemente contraria in tal senso, viene in caso di necessità, applicata dagli utilizzatori / gestori della cisterna, sfruttando dunque il range temporale concesso per l'esecuzione della prova intermedia, come "tolleranza" anche ai fini della circolazione ed utilizzo.

Per fare un esempio pratico, su un veicolo cisterna fabbricato in **FEBBRAIO 2022**, trovano applicazione queste date di scadenza, ai sensi dell'ADR 2021:



Nel caso invece di un serbatoio fisso ferroviario (ferro-cisterna) fabbricato in **FEBBRAIO 2022**, trovano applicazione queste date di scadenza, ai sensi del RID 2021:



Modifiche / integrazioni:

Aggiornamento del paragrafo 4.3.2.3.7 ADR/RID (**evidenziate** le modifiche):

*4.3.2.3.7 Le cisterne fisse, le cisterne smontabili, i veicoli batteria, i container cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM non possono essere riempite o presentate al trasporto **dopo la data specificata per le ispezioni richieste** al 6.8.2.4.2, **6.8.2.4.3**, 6.8.3.4.6 e 6.8.3.4.12.*

*Tuttavia, le cisterne fisse, le cisterne smontabili, i veicoli batteria, i container cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM riempite prima della **data specificata per la prossima ispezione**, possono essere trasportate:*

- (a) per un periodo non superiore ad un mese dopo **la data specificata se l'ispezione dovuta è una ispezione periodica in accordo con 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 (a) e 6.8.3.4.12**;*
- (b) salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, per un periodo non superiore a tre mesi dopo **la data specificata se l'ispezione dovuta è una ispezione periodica in accordo con 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 (a) e 6.8.3.4.12** al fine di permettere il ritorno delle merci pericolose per il corretto smaltimento o riciclaggio. Il riferimento a tale deroga deve essere menzionato nel documento di trasporto;*
- (c) per un periodo non superiore a tre mesi dopo **la data specificata se l'ispezione dovuta è una ispezione intermedia in accordo con 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6 (b) e 6.8.3.4.12**.*

**Modifiche /
integrazioni
correlate:**

A supporto e completamento della disposizione modificata al punto 4.3.2.3.7, nell'edizione 2023 è stato coerentemente modificato anche il paragrafo 6.8.2.4.3 ADR/RID relativo alle scadenze del controllo INTERMEDIO delle cisterne (**evidenziate** le modifiche):

*6.8.2.4.3 I serbatoio ed i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti a ispezioni intermedie **non più tardi di:***
tre anni (ADR) ~ quattro anni (RID) | due anni e mezzo
dopo l'ispezione iniziale ed ogni ispezione periodica.
*Tuttavia l'ispezione intermedia potrà essere svolta in qualsiasi momento prima della data **specificata**.*
*Qualora sia svolta una ispezione intermedia più di tre mesi prima della data **specificata**, si deve svolgere una ispezione intermedia **non più tardi di:***
tre anni (ADR) ~ quattro anni (RID) | due anni e mezzo
*dopo **questa precedente data, o in alternativa potrà essere effettuata una ispezione periodica in accordo con il 6.8.2.4.2.***

Per evidenziare meglio la grossa modifica introdotta, riportiamo di seguito la frase, presente nell'edizione 2021 dell'ADR e del RID, che è stato completamente eliminata:

~~"Tali ispezioni intermedie possono essere eseguite entro tre mesi prima o dopo la data specificata".~~


Interpretazione e impatto: chi deve fare cosa

L'impatto che ne deriva dalle modifiche sopra riportate è, in pratica, relativo allo spostamento della "tolleranza" concessa per la **prova intermedia**, che prevedeva i tre mesi prima o dopo la data di scadenza, dalle **scadenze al servizio**, autorizzando il trasportatore a poter **utilizzare** la cisterna fino ai 3 mesi dopo la scadenza dell'intermedia, **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** se il riempimento del serbatoio **VIENE EFFETTUATO** entro il termine indicato per la prova INTERMEDIA.


Questa novità sarà di forte impatto nel trasporto stradale che ha tempi logistici di consegna della merce piuttosto celeri e dunque risulterà di poca utilità la concessione dei TRE mesi oltre la data di scadenza al fine dell'utilizzo, mentre risulterà di minore impatto nel ferroviario dove generalmente i tempi logistici di spostamento dei treni e dunque di consegna della merce a destino sono nettamente più lunghi.

In ogni caso il tutto responsabilizza ulteriormente l'utilizzatore che, ovviamente, in caso di superamento della scadenza della prova intermedia, potrà anche andare incontro ad eventuali sanzioni previste su strada o via ferrovia, se non dimostrerà di aver riempito, entro la data indicata di prova intermedia, il serbatoio; non si potrà dunque più fare affidamento sulla "tolleranza" dei 3 mesi dopo, concessa alla prova intermedia, in quanto è stata completamente eliminata la disposizione presente nelle edizioni ADR/RID 2021 che riportiamo: "*Tali ispezioni intermedie possono essere eseguite entro tre mesi prima o dopo la data specificata*".

Per tornare all'esempio pratico, su un veicolo cisterna fabbricato in **FEBBRAIO 2022**, trovano applicazione queste date di scadenza, ai sensi dell'**ADR 2023**:



Nel caso invece di un serbatoio fisso ferroviario (ferro-cisterna) fabbricato in **FEBBRAIO 2022**, trovano applicazione queste date di scadenza, ai sensi del **RID 2023**:



Ciò premesso, con particolare riferimento all'utilizzo e alle scadenze delle cisterne, come dovranno essere gestite, in pratica, queste novità da parte dei vari operatori del trasporto delle merci pericolose e delle autorità pubbliche?

Gli Speditori (1.4.2.1 ADR/RID) dovranno:

- a partire dal 1° luglio 2023, in qualità di soggetti incaricati ai sensi della sezione 1.4.2.1.1.d ADR/RID, assicurarsi di osservare, e di far osservare agli operatori che seguono nella catena logistica o a cui viene affidata parte delle loro attività, le disposizioni di inoltro e le restrizioni di spedizione delle cisterne, garantendo il rispetto del punto 4.3.2.3.7 anche tramite l'analisi e la verifica preventiva dei documenti della cisterna, e dunque dell'ammissibilità o meno della stessa al carico e al trasporto.

I Trasportatori (1.4.2.2 ADR/RID) dovranno:

- a partire dal 1° luglio 2023, in qualità di soggetti incaricati ai sensi della sezione 1.4.2.2.1.d ADR/RID, assicurarsi che il termine previsto per il prossimo controllo della cisterna non sia stato superato o che il trasporto possa essere effettuato e portato a termine dopo la scadenza prevista per la cisterna solo e soltanto nelle condizioni specificate secondo il 4.3.2.3.7.

Il Riempitore (1.4.3.3 ADR/RID) dovrà:

- a partire dal 1° luglio 2023, in qualità di soggetto incaricato ai sensi della sezione 1.4.3.3.b ADR/RID, assicurarsi che la data del prossimo controllo per la cisterna non sia stata superata; in nessun caso, contrariamente a quanto invece avveniva ai sensi dell'edizione ADR/RID 2021 e viste le novità introdotte con la nuova edizione 2023 dell'ADR e del RID, potrà riempire la cisterna dopo che sia stata superata la scadenza del serbatoio.

Le pubbliche autorità addette ai controlli su strada e su ferrovia dovranno:

- a partire dal 1° luglio 2023 verificare che le nuove disposizioni di utilizzo delle cisterne definite al 4.3.2.3.7 vengano rispettate, soprattutto nella fase di trasporto verificando dalla documentazione di carico rilasciata dallo speditore / riempitore, se la cisterna, in caso di servizio dopo la scadenza della prova, risulti correttamente utilizzata al fine di portare a termine lo specifico trasporto, per poi essere inoltrata a collaudo.

**Note /
osservazioni:**

La novità porterà a notevoli cambiamenti nelle consuetudini degli utilizzatori e nelle modalità di verifica e collaudo delle cisterne, ma, tale aspetto, vuole ribadire in modo definitivo come sia di primaria importanza tenere sotto controllo l'idoneità del serbatoio e dei suoi equipaggiamenti per assicurare sempre un elevato livello di sicurezza in esercizio.

APPROFONDIMENTI SULLA SEZIONE 4.3.2.3.7

Autore: Dott. Ing. Diego Baggio

Il tutto viene rimarcato dalla nuova prescrizione inserita che OBBLIGA, nel caso di superamento della SCADENZA INTERMEDIA che non sia legata ad un utilizzo in conformità al punto 4.3.2.3.7 c), ad EFFETTUARE una PROVA PERIODICA si sensi del 6.8.2.4.2 ADR/RID che, ricordiamo, implica una PROVA IDRAULICA, una VISITA INTERNA con relativo controllo dell'idoneità degli spessori del serbatoio, la completa VERIFICA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DI SERVIZIO ed una PROVA DI TENUTA FINALE al fine di assicurare l'ermeticità dell'assemblaggio completo.

Questo aspetto in realtà era già stato inserito nell'ADR/RID edizione 2021, ma anche nell'*IMDG Code* edizione 2020 (attualmente in vigore) per quanto riguarda l'utilizzo delle CISTERNE MOBILI che sono autorizzate anche al trasporto navale (*IMO TYPE / PORTABLE TANK*) secondo il capitolo 6.7 ADR/RID/IMDG Code. Riportiamo infatti quanto era stato introdotto per tali attrezzature nella precedente edizione:

6.7.2.19.6 Controlli e prove di cisterne-mobili e riempimento dopo la data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodici

..... Omissis

6.7.2.19.6.2 Ad eccezione dei casi previsti al 6.7.2.19.6.1, le cisterne-mobili che non hanno rispettato l'intervallo fissato per il loro controllo e prova periodici di cinque o due anni e mezzo possono essere riempite e presentate al trasporto solo se viene eseguito un nuovo controllo e prova periodica quinquennale in conformità al 6.7.2.19.4.

Come si può leggere nella disposizione sopra riportata, la norma vuole dunque aumentare il livello di sicurezza delle cisterne anche obbligando l'utilizzatore (o il gestore) a RISPETTARE tassativamente le scadenze imposte oppure, in caso di negligenza, ad assicurare, tramite un riesame completo, che la propria attrezzatura sia in perfetto stato prima di predisporla per un nuovo trasporto di merce pericolosa.

Autore		Pubblicazione
Dott. ing. Diego Baggio ADR / RID Safety Advisor TPED / IMDG Specialist Dangerous Goods Expert	I.V.EN.A. S.r.l. www.ivena.it / baggio@ivena.it T : 0423.494663 - M : 366.6851540	16/09/2022

Avvertenza

Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate, elaborate al meglio delle conoscenze del tecnico redattore. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero non essere prive di errori e potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. declinano ogni responsabilità riguardo alla completezza e all'aggiornamento di dati e informazioni forniti nel presente documento. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. non assumono alcun obbligo e declinano ogni responsabilità che possa derivare da imprecisioni, omissioni o impropria applicazione dei contenuti del presente documento.

Copyright © 2022 DIEGO BAGGIO (BGGDGI83S14C743R) – Tutti i diritti riservati.

A.E.S. ASSOCIAZIONE ESPERTI DELLA SICUREZZA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede legale: Via Guido e Giorgio Paglia, 15 – 24122 Bergamo (BG) - C.F. 92028340609 - P. Iva 02205190602

Sede amministrativa: Via Lombardia, 8 - 24030 Medolago (BG) - Tel. 035/901062 - Fax 035/4933535

e-mail : segreteria@aes-italia.it; pec: aes-italia@pec.it